

16295/19



ORIGINALE

C.I.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'
CIVILE P.A.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente -
- Dott. ANTONELLA DI FLORIO - Rel. Consigliere -
- Dott. STEFANO OLIVIERI - Consigliere -
- Dott. PASQUALE GIANNITI - Consigliere -
- Dott. AUGUSTO TATANGELO - Consigliere -

R.G.N. 9110/2017

Cron. 16295

Rep.

Ud. 12/02/2019

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 9110-2017 proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliata in ROMA,
 (omissis) , presso lo studio
 dell'avvocato (omissis) , che la rappresenta e
 difende;

- ricorrente -

contro

ROMA CAPITALE (omissis) , (omissis) SRL IN
 LIQUIDAZIONE;

2019

- intimati -

341

avverso la sentenza n. 5882/2016 della CORTE
 D'APPELLO di ROMA, depositata il 06/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio del 12/02/2019 dal Consigliere Dott.

ANTONELLA DI FLORIO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero,

in persona del Sostituto Procuratore generale

ALESSANDRO PEPE, che ha chiesto l'accoglimento dei

primi tre motivi del ricorso (omissis) ,

assorbiti i restanti;



Ritenuto che

1. (omissis) ricorre, affidandosi a sei motivi illustrati anche con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che, riformando parzialmente la pronuncia del Tribunale, aveva confermato l'esclusione di responsabilità di Roma Capitale per il sinistro stradale ascritto soltanto alla negligenza della (omissis) Srl.

1.1. Per ciò che interessa in questa sede, l'odierna ricorrente aveva convenuto in giudizio l'ente locale per ottenere - ex art. 2051 c.c ed, in subordine, ex art. 2043 c.c - la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa dell'incidente verificatosi mentre si trovava alla guida del proprio motorino ed era stata "investita" da un cartellone pubblicitario che, staccatosi dall'insegna e caduto sulla strada pubblica, era stato "scaraventato" contro di lei da una fortissima folata di vento.

1.2. Il Tribunale, dinanzi al quale era stata chiamata in causa la (omissis) Srl che aveva ottenuto in gestione dal Comune il servizio di pubblicità sui cartelloni stradali, condannò soltanto la società al pagamento di un importo che teneva conto della somma già corrisposta da Roma Capitale a titolo transattivo, assolvendo tuttavia l'ente locale dalle avverse pretese in quanto il fatto doveva essere ascritto soltanto alla condotta negligente della società.

1.3. La Corte territoriale ha confermato la sentenza in punto di responsabilità, aumentando l'importo dovuto a titolo risarcitorio.

2. Le parti intime non si sono difese.

3. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte.

Considerato che

1. Tutte le censure proposte sono ricondotte all'art. 360 co 1 n° 3 cpc.

1.1. Con la prima, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 2051 c.c: lamenta che la Corte territoriale, pur riconoscendo la legittimazione passiva del Comune, aveva escluso la sua responsabilità in relazione alla omessa vigilanza dell'impianto pubblicitario che, anche se affidato alla gestione della società, rimaneva comunque nella sua custodia in virtù dell'art. 14 del CdS ed in

ragione dello specifico dovere di vigilanza derivante dall'art. 28 della Deliberazione n° 289/1994 del Consiglio Comunale sulle affissioni.

2. Con gli altri motivi, lamenta la violazione:

- a. dell'art. 2697 co 2 c.c : si duole del fatto che la Corte non abbia affatto considerato che non era stato allegato dal Comune il "caso fortuito" e che, conseguentemente a tale omissione, doveva affermarsi la sua responsabilità oggettiva (secondo motivo);
- b. dell'art. 2043 c.c per non aver applicato a carico del Comune il principio del *neminem ledere* e quindi la responsabilità per colpa derivante dall'art. 2043 c.c., visto che era stato dimostrato che la situazione di pericolo era stata constatata dai Vigili Urbani ben tre ore prima dall'incidente, senza che vi fosse stato alcun intervento per proteggere la strada (terzo motivo);
- c. dell'art. 14 del CdS che impone al Comune il dovere di manutenzione e vigilanza sulla viabilità con specifico obbligo di protezione anche per la fluidità e sicurezza della circolazione (quarto motivo);
- d. dell'art. 28 della Delibera sulle Affissioni del Consiglio Comunale di Roma n° 289 del 1994 che conferiva specifici doveri di vigilanza sull'attività della (omissis) che non erano stati mai assolti, concorrendo con ciò il Comune alla situazione di pericolo che aveva poi determinato l'incidente (quinto motivo);
- e. dell'art. 17 co. 5 della medesima delibera nella parte in cui regolava i rapporti interni fra il Comune ed i soggetti a cui era consentito di utilizzare gli impianti di proprietà comunale , e che prevedeva che il Comune si potesse rivalere sul concessionario in caso di condanna, con ciò sottendendo che la responsabilità, almeno solidale, dell'ente locale nei confronti del danneggiato fosse comunque configurabile (sesto motivo).

2.1. Il primo motivo è fondato ed assorbe gli altri.

Pacifica la legittimazione passiva di Roma Capitale, il ricorrente censura la statuizione della Corte territoriale che ne ha escluso la responsabilità per omessa custodia dell'impianto pubblicitario dal quale era derivato il danno alla (omissis) , assumendo che l'affidamento in gestione di esso alla (omissis) Srl valeva a far ritenere l'insussistenza della violazione del dovere di rimozione della situazione di pericolo, e che ha fondato tale decisione anche sul

presumibile ridotto lasso temporale fra il momento del distacco dei cartelloni dalla struttura e quello dell'incidente.

2.2. Al riguardo, questa Corte ha avuto modo di affermare che "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., opera anche per la P.A. in relazione ai beni demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla responsabilità suddetta ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode." (cfr. Cass. 7805/2017; Cass. 6703/2018).

2.3. Nel caso in esame la statuizione dei giudici di appello si fonda su una interpretazione della norma codicistica non coordinata con le disposizioni di rango secondario che risultano, invero, ignorate: esse contribuiscono a dare contenuto ai doveri di diligenza dell'ente locale la cui responsabilità è stata esclusa attraverso un generico richiamo alla giurisprudenza di questa Corte che risulta, però, privo di significato rispetto alle peculiarità del caso concreto.

2.4. Infatti, oltre all'art. 14 co. 1 del CdS (invocato dal ricorrente) che prevede genericamente per il Comune l'obbligo di manutenzione degli impianti strettamente pertinenti alla fluidità della circolazione, ricorre, nella fattispecie in esame, l'applicazione dell'art. 28 della delibera n° 289/94 in materia di affissioni che richiama l'art. 56 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, il quale prevede che "gli enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare , a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Gli stessi enti sono obbligati a vigilare anche sullo stato di conservazione e buona manutenzione di essi".

2.5. Da ciò deriva che il contratto di gestione stipulato da Roma Capitale con la (omissis) Srl, non liberava affatto l'ente locale dal dovere di vigilanza (e

quindi la custodia) sulla corretta esecuzione di esso e dalla supervisione sulle situazioni complessive di pericolo che si potevano determinare.

2.6. E, premesso che risulta definitiva – in quanto non oggetto di censura - la statuizione del giudice di primo grado che ha ritenuto che il vento forte che ha sollevato i cartelli non fosse un evento imprevedibile o eccezionale (cfr. la sentenza del Tribunale, pag. 6 primi tre cpv, richiamata in ricorso a pag. 8) e che ha fornito, con ciò, un elemento a sostegno dell'esigibilità della condotta dell'ente vigilante; ed escluso altresì un comportamento anomalo della parte danneggiata, rimane da valutare l'interpretazione della norma riferita alla condotta dell'ente locale e la relativa responsabilità rispetto alla omessa vigilanza sulle condizioni di gestione dell'impianto e sui pericoli che la accertata stratificazione dei manifesti avrebbe potuto provocare (e che ha poi concretamente determinato l'incidente).

L'interpretazione dell'art. 2051 c.c reso dalla Corte territoriale, pertanto, non ha tenuto conto del contenuto dell'obbligo di vigilanza, concretamente desumibile dalle disposizioni testè richiamate.

E vale solo la pena di rilevare che, al riguardo, la valutazione della diligenza dell'ente locale risulta fondata su un'affermazione del tutto apodittica che ha escluso una violazione dei doveri di rimozione della situazione di pericolo "essendo del tutto plausibile, come condivisibilmente affermato anche dal tribunale, che il distacco causato dal forte vento non potè che avvenire poco prima dell'incidente" (cfr. pag. 3, secondo cpv della sentenza) : anche tale argomentazione, fondata sulla deposizione del vigile urbano che ha soltanto riferito che – a fronte del sinistro avvenuto alle ore 17 - i manifesti, numerosi ed incollati gli uni sugli altri, erano ancora affissi all'impianto alle ore 13,30 (cfr. pag. 22 del ricorso con richiamo alla sentenza di primo grado, pag. 5) risulta inidonea, di per se, a fondare una prova liberatoria riferibile alla sicura inesigibilità dell'obbligo di rimozione, secondo l'interpretazione dell'art. 2051 c.c richiamata negli arresti di questa Corte sopra riportati.

2.7. Il primo motivo deve pertanto essere accolto e gli altri risultano tutti logicamente assorbiti.

3. La sentenza impugnata deve, dunque, essere cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Roma che dovrà riesaminare la controversia alla luce del seguente principio di diritto: "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 c.c., che opera anche nei confronti degli enti locali in relazione alle strade sulle quali esiste la competenza comunale, è configurabile con riguardo alla causa concreta del danno, rimanendo la P.A. liberata dalla responsabilità suddetta soltanto ove dimostri che l'evento sia stato determinato da ragioni estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicitato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode. Il contenuto degli obblighi di diligenza deve essere desunto dalla complessiva normativa, anche secondaria, emanata al fine di regolamentarli".

"Il giudice di merito è tenuto a motivare sulla eventuale esclusione di responsabilità in base ad una valutazione delle prove, fondata anche sulle presunzioni, che prenda le mosse dalle premesse normative applicabili al caso concreto"

4. La Corte di rinvio provvederà anche in ordine alla decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte,

accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per il riesame della controversia e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del 12.2.2019

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA 7

oggi, 18.02.2019

Il Funzionario Giudiziario
Francesco CATANIA

IL PRESIDENTE
Giacomo Travaglio